



NOVEMBRE 2021

LE SCADENZE

15/11/2021

- Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione del costo d'acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1 gennaio 2021;

25/11/2021

- Termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi intracomunitari (Mod. Intrastat) relativi al mese di ottobre 2021;

30/11/2021

- Termine per l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP 2021 relative all'anno 2020;

30/11/2021

- Termine di invio telematico della comunicazione dei dati relativa alle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre 1 luglio 2021 – 30 settembre 2021;

30/11/2021

- Termine di versamento della seconda o unica data dell'acconto delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) ed Irap;

I termini indicati sono quelli previsti alla data di pubblicazione. I termini per gli adempimenti fiscali, i versamenti di tributi e la presentazione e trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. Poiché potrebbero essere disposte ulteriori modifiche da nuovi interventi normativi, si consiglia di consultare l'elenco completo degli adempimenti e delle scadenze fiscali relativi al mese di Novembre 2021 al seguente link: <https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php>

IL TEMA DEL MESE

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DELLE SOCIETÀ BENEFIT

Le società benefit, introdotte nell'ordinamento giuridico dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, oltre agli obiettivi di profitto tipici di qualsiasi società commerciale, si pongono l'obiettivo di perseguire una o più finalità di beneficio comune sulle persone, comunità, territori e ambiente.

La costituzione o la trasformazione in società benefit può risultare vantaggiosa anche ai fini fiscali, in quanto è possibile beneficiare di un credito d'imposta in misura pari al 50% dei relativi costi che sono sostenuti.

LA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE DELLE SOCIETÀ BENEFIT

1. ASPETTI CIVILISTICI

1.1 Finalità

Il modello delle “società benefit” rappresenta una nuova forma giuridica di impresa, caratterizzata dalla circostanza che, pur perseguendo lo scopo di lucro, a quest’ultimo viene aggiunta una *mission* sociale (ad esempio: la riduzione dell’inquinamento ambientale o acustico, l’obesità, l’accumularsi dei rifiuti, la fornitura di beni o servizi per cittadini a basso reddito; la promozione delle arti, delle scienze o l’avanzamento delle conoscenze).

Gli elementi essenziali delle società benefit

Stante quanto sopra, gli elementi essenziali della società benefit sono costituiti da:

- 1) lo **scopo di lucro**;
- 2) la **ricerca del beneficio comune**.

Il principale vantaggio per una società nel presentarsi come “società benefit” riguarda la sua **immagine pubblica**: infatti, chi si rapporta con una società benefit sa che, unitamente allo scopo di lucro, la stessa persegue in maniera non occasionale finalità di beneficio comune in modo trasparente. Inoltre, a differenza delle organizzazioni non – profit, le società benefit non hanno alcuna limitazione nel **generare e distribuire utili** ai propri soci.

1.2. La disciplina

Le particolarità

I commi 376 - 383 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015 regolano le disposizioni che le società devono rispettare per potersi fregiare della denominazione “società benefit” (o dell’abbreviazione “SB”) e utilizzare la stessa in tutte le comunicazioni verso l’esterno. In particolare, al riguardo:

- al fine di perseguire anche una o più finalità di **beneficio comune**, la società è tenuta ad operare in **modo responsabile, sostenibile e trasparente** nei confronti dei soggetti o i gruppi di soggetti che sono coinvolti direttamente o indirettamente nell’attività della stessa (ad esempio: comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi). Il beneficio comune generato deve essere **reale e tangibile**, e può concretizzarsi anche in un **interesse generico** (ad esempio, la crescita del benessere sociale o di una comunità, la conservazione e recupero di beni del patrimonio artistico e culturale, il sostenimento di associazioni presenti sul territorio, la protezione dell’ambiente o della salute umana);

- le finalità del **beneficio comune** devono essere **indicate specificatamente nell'oggetto sociale** e sono perseguite mediante una gestione volta al **bilanciamento** degli interessi dei soci con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale può avere un impatto.

Da quanto sopra, è quindi possibile concludere che nelle società benefit:

- le finalità del **beneficio comune** devono essere riportate nell'**oggetto sociale**;
- la gestione della società deve **bilanciare** gli interessi della propria compagine sociale con quelli dei soggetti su cui l'attività ha un impatto;
- la società deve individuare un **responsabile** a cui attribuire i **compiti** e le **funzioni** che sono necessarie per perseguire il beneficio comune (si tratta del c.d. "responsabile d'impatto". In particolare, il responsabile deve essere scelto dall'organo amministrativo all'estero o all'interno dell'ente, anche tra gli stessi amministratori);
- gli obiettivi perseguiti e realizzati devono essere **rendicontati annualmente** mediante l'indicazione dei risultati conseguiti, i progressi e gli impegni futuri verso il raggiungimento di impatto sociale e ambientale;
- l'eventuale **organo di controllo** (ove nominato) è chiamato (oltre a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo/contabile della società) a valutare la correttezza dell'operato degli amministratori per quanto riguarda il bilanciamento dell'interesse dei soci e le finalità del beneficio comune.

1.3 I vantaggi delle società benefit

La costituzione di una società benefit può risultare **vantaggiosa** sotto diversi profili, ovvero:

- **per l'immagine e la reputazione aziendale**: la scelta di costituire/diventare una società benefit ha un impatto sull'immagine e sulla reputazione dell'azienda che sarà tanto più rilevante quanto più il tema della sostenibilità (ambientale e/o sociale) giochi un ruolo significativo nel mercato di riferimento;
- **aiuti fiscali**: come verrà analizzato più avanti, la costituzione e/o la trasformazione in società benefit può essere agevolata, ai fini fiscali, mediante la detassazione dei relativi costi che sono sostenuti;
- **ulteriori agevolazioni**: la società benefit può assumere rilevanza anche sotto il profilo della *compliance* aziendale, ai fini della dimostrazione della conformità, ad esempio, alla normativa sui reati fiscali e ambientali;
- **risorse umane qualificate e incremento della produttività**: la società benefit è in grado di attrarre risorse umane "qualificate" che aderiscono ai

valori e agli obiettivi aziendali, e che dimostrano una maggiore fedeltà aziendale e maggiore motivazione e impegno, a beneficio della produttività;

- **attrazione degli investitori:** la società benefit è in grado di attrarre investimenti a impatto sociale in quanto gli investitori, anche istituzionali, prediligono aziende attive sul fronte sociale e/o ambientale;
- **ottimizzazione dell'attività e riduzione dei costi:** l'adozione di scelte virtuose, dal punto di vista produttivo e ambientale, comporta, di riflesso, un'ottimizzazione delle risorse ed una riduzione degli sprechi e dei costi.

1.4 Società Benefit e Benefit Corporation (c.d. B-Corp): differenze

A differenza delle società benefit, il termine “**B-Corp**” o “**B-Corporation**” (acronimo di “*Benefit Corporation*”) identifica le aziende che si impegnano a rispettare determinati standard (performance, trasparenza e responsabilità) e che operano in modo tale da ottimizzare il loro impatto positivo verso i loro dipendenti, le comunità nelle quali operano e l’ambiente.

Le “B-Corp” ricevono una **certificazione** dall'ente di certificazione “B-Lab” previa verifica del rispetto di requisiti di performance di sostenibilità ambientale e sociale (diversi da quelli previsti dalla Legge 208/2015) allo standard di valutazione esterno costituito dal c.d. “BIA” (*Benefit Impact Assessment*)¹. Questa certificazione è spendibile sul mercato, al fine di attrarre clienti ed investimenti. Pertanto, una società benefit può essere anche una B-Corp, qualora ottenga questa certificazione, così come è possibile che una B-Corp non sia una società benefit.

Differenze tra società benefit e B-Corp

1.5 Forma giuridica

Tutte le società disciplinate dal Titolo V del codice civile (ovvero: le società di capitali, le società di persone, le cooperative) possono adottare la qualifica di “società benefit”, con **esclusione**:

- delle **società a responsabilità limitata semplificate** (poiché l'atto costitutivo è redatto in conformità al modello standardizzato, che non ne consente la modifica con l'inserimento delle previsioni previste dalla Legge 208/2015²);

¹ In particolare, ciascuna azienda deve rispondere - per ciascun ambito – a una serie di domande che permettono – attraverso un sistema di punteggio calcolato in base alle risposte fornite – di misurare l’impatto complessivo dell’azienda su una scala da 0 a 200 punti. Le B Corp sono imprese che nel BIA hanno raggiunto almeno 80 punti e hanno affrontato un percorso di audit esterno con B Lab, ottenendo in tal modo una certificazione.

² Tuttavia, secondo la circolare 3657/C del Ministero dello Sviluppo Economico del 2012, il modello standard ministeriale costituirebbe un testo vincolante solo per quanto riguarda le clausole minime essenziali, tale per cui “*nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto*”

- delle **società cooperative sociali** (perché sono società non profit il cui oggetto esclusivo è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale);
- delle **imprese sociali** (perché sono anch'esse senza scopo di lucro e hanno un oggetto sociale specifico al fine di realizzare finalità di interesse generale).

Nella **nota PO 77/2021 del 12 maggio 2021**, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha riconosciuto la possibilità di costituire una “**Stp SB**”, ovvero una società tra professionisti che assume le caratteristiche di una società benefit. In particolare, la forma della “Stp” e le caratteristiche della “SB” sono state ritenute conciliabili proprio nel presupposto che le società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica. La compatibilità tra la “Stp” e la “SB” determina, a livello statutario, la possibilità di affiancare alle clausole previste dalla Legge 183/2011 (e dal DM 34/2013) per le Stp a quelle necessarie (ai sensi della Legge 208/2015) per poter indirizzare la società in senso benefit.

Infine, si ricorda che nelle società benefit, ove esistente, l'**organo di controllo** è chiamato a valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche per quanto riguarda il bilanciamento dell'interesse dei soci e le finalità del beneficio comune.

Stp e società benefit

1.6 Le indicazioni statutarie

L'acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalla necessità di operare **specifiche indicazioni statutarie**. Pertanto:

- le **società di nuova costituzione** devono attenersi alla normativa che disciplina tali società con le specifiche indicazioni da prevedere nello statuto;
- le **società già esistenti**, per poter assumere questa qualifica giuridica, sono tenute a modificare lo statuto o l'atto costitutivo con l'inserimento delle clausole statutarie che sono previste dalla normativa della Benefit. In particolare:
 - per la società semplice: è richiesta la unanimità dei soci (articolo 2252 codice civile);
 - per la S.r.l.: è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale (articolo 2479 bis codice civile),
 - per le S.p.a.: sono richieste maggioranze diverse dell'assemblea straordinaria (articoli 2368 e 2369 codice civile).

Le modifiche statutarie possono essere attuate attraverso una **delibera assembleare** da depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese da parte del notaio.

A livello operativo, quindi, ai fini della modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, non è sufficiente modificare solo l'oggetto sociale per introdurre le finalità di beneficio comune, ma è necessario apportare modifiche anche alle clausole inerenti la denominazione o ragione sociale, i doveri e la responsabilità degli amministratori. In particolare, è necessario considerare quanto segue:

- **“Denominazione sociale”**: occorre inserire le parole “società benefit” o l’abbreviazione “SB” da utilizzare nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- **“Oggetto sociale”**: accanto all’attività propria dell’impresa, occorre indicare le finalità di beneficio comune ossia il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile;
- **“Soggetto responsabile del perseguimento del beneficio comune”**: l’obiettivo è la gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali attività sociale possa avere un impatto. È lasciata ampia discrezionalità sia nelle modalità con cui debba essere condotto il bilanciamento sia sull’identificazione del responsabile del beneficio comune e delle funzioni e compiti da svolgere;
- **“Relazione annuale di impatto e pubblicità”**: in questa sede è possibile disciplinare, mediante un’apposita clausola, gli obblighi degli amministratori per la redazione e la pubblicazione della relazione annuale riguardante il perseguimento del beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato.

Per essere correttamente redatta la relazione di impatto deve includere:

1. la descrizione degli **obiettivi specifici**, delle **modalità** e delle **azioni** attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
2. la valutazione **dell’impatto generato** (questa valutazione deve comprendere le seguenti aree: la *governance*, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, i rapporti con i lavoratori, i rapporti con gli altri portatori di interesse, gli impatti della società con l’ambiente);
3. una sezione dedicata alla descrizione dei **nuovi obiettivi** che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 383, Legge n. 208/2015), la **relazione di impatto** deve essere resa **pubblica** sul sito internet della società, qualora esistente, permettendo ai soggetti terzi di prendere conoscenza della

Il contenuto della relazione di impatto

gestione della società e del raggiungimento del beneficio comune e quindi del perseguimento dei loro interessi³.

Di seguito individuiamo i tratti distintivi di un possibile statuto di società benefit.

CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT

DENOMINAZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata: “ALFA società benefit a responsabilità limitata” ovvero, in forma abbreviata, “ALFA S.B. s.r.l.”, oppure “ALFA S.B.r.l.”

CLAUSOLA TIPO SRL SOCIETÀ BENEFIT – OGGETTO

Ai sensi e per gli effetti della legge 28 dicembre 2015, articolo unico, commi 376-384, la Società, oltre allo scopo di dividerne gli utili, opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse e persegue la seguente (oppure: le seguenti) finalità di beneficio comune (...).

Nell’esercizio dell’attività economica la società perseguirà uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie (indicarne una o più fra dipendenti, clienti, fornitori, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti 15 e associazioni ed altri portatori di interesse).

A tal fine, a mero titolo esemplificativo, la società si occuperà di (specificare le attività). Per attuare le finalità sociali la società potrà compiere le seguenti operazioni (specificare le attività strumentali, collegate, conseguenti, accessorie).

CLAUSOLA TIPO SRL - TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI SUBORDINATA AL GRADIMENTO

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento per atto tra vivi, anche a titolo gratuito, delle partecipazioni sociali ovvero la costituzione di diritti reali di qualsiasi natura sulle stesse sono subordinati al gradimento dell’Organo Amministrativo (oppure: dei soci/ del socio ... / o di un soggetto terzo) che dovrà preliminarmente verificare la volontà e l’impegno dell’avente causa di portare avanti le finalità di beneficio comune dedotte nell’oggetto sociale. Pertanto, il socio che intenda trasferire la propria partecipazione sociale ovvero costituire sulla stessa diritti reali di qualsiasi natura dovrà comunicare con lettera raccomandata con ricevuta di

³ Si ricorda che le società benefit sono soggette alle disposizioni in materia di pubblicità ingannevole e al controllo da parte dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato.

ritorno inviata alla società la proposta di alienazione o di costituzione dei diritti medesimi, contenente l'indicazione della persona del cessionario oltre a tutte le altre condizioni contrattuali. Il soggetto deputato ad esprimere il gradimento dovrà pronunciarsi entro il termine di ____ giorni dal ricevimento, a mezzo raccomandata o via pec, della comunicazione del socio, sulla base dei seguenti parametri oggettivi: da specificare.

L'Organo Amministrativo della società dovrà, senza indugio, comunicare al socio, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la decisione del soggetto deputato ad esprimere il gradimento. Qualora entro il suddetto termine al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso. Se il gradimento viene negato, il socio richiedente potrà esercitare il diritto di recesso nelle modalità di cui all'articolo n. specificare.

CLAUSOLA TIPO DI SRL BENEFIT - DOVERI E RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI CON RIGUARDO ALLE ATTIVITA' FOR BENEFIT

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, ad eccezione soltanto di quanto sia riservato, dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, alla decisione dei soci. Fermo restando in capo ad esso la funzione di indirizzo attinente alla definizione degli obiettivi globali e la fissazione delle strategie della società, con particolare riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà amministrare la società in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dallo statuto.

Lo stesso Organo amministrativo fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo prevista dal codice civile, potrà svolgere le funzioni e compiti strumentali al perseguimento delle finalità benefit, ovvero potrà individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare i predetti funzioni e compiti a procuratori altri soggetti anche non dipendenti della società, all'uopo nominati. Questi ultimi risponderanno della mancata attuazione degli scopi benefit nei limiti dei poteri conferitigli.

CLAUSOLA TIPO SRL BENEFIT - RENDICONTAZIONE ANNUALE

La Società Benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune (ove la finalità di benefit venisse programmata all'inizio dell'esercizio sociale, potrà aggiungersi: nei limiti e in relazione del piano annuale/biennale triennale) e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;

- b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15, comprendente le aree di valutazione identificate nell’allegato 5 della medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi

2. ASPETTI FISCALI

2.1 Finalità

In ambito fiscale, le società benefit non sono disciplinate da specifiche disposizioni normative. In questo modo si è voluto evitare che il modello “virtuoso” delle società benefit possa essere strumentalizzato alla realizzazione di indebiti vantaggi fiscali. In mancanza di una specifiche disposizioni, dovranno essere chiarite le modalità con cui conciliare il principio di inerenza previsto dall’articolo 109, comma 5, del TUIR⁴, con l’obbligo (specificatamente previsto per le società benefit) di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune.

Pur in assenza di specifiche disposizioni, l’articolo 38-ter del DL 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, ha riconosciuto un **contributo** (sotto forma di credito d’imposta) nella misura del **50%** dei costi di **costituzione o trasformazione in società Benefit** sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore (19 luglio 2020) della Legge 77/2020 e fino al 31 dicembre 2020. Successivamente, l’articolo 19-bis del DL 25 maggio 2021 n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni –bis”), convertito nella legge 23 luglio 2021 n. 106, ha:

- 1) esteso il contributo anche ai costi sostenuti fino al **31 dicembre 2021**;
- 2) **ampliato l’ambito applicativo dei costi agevolabili** (in tal senso, è stata riconosciuta la possibilità di ricomprendere tra i costi agevolabili quelli notarili, le spese di iscrizione al registro delle imprese, i costi di consulenza e assistenza legale per la costituzione o trasformazione in società benefit).

Il beneficio in esame è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato di minori dimensioni, ovvero:

⁴Art. 109, comma 5, TUIR: “Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”.

- del **Regolamento (UE) 1407/2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
- del **Regolamento (UE) 1408/2013**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;
- del **Regolamento (UE) 717/2014**, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (entro il limite massimo di **euro 10.000** per ciascun contribuente) in conformità alla disciplina sui versamenti unitari (F24) contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'articolo 38-bis del DL 34/2020 ha affidato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire modalità e i criteri di attuazione del credito d'imposta. Questo provvedimento, ad oggi, non è ancora stato emanato.